

# VACCINAZIONI

## {Informazione Libera}

COMITATO GENITORI DI TRIESTE PER LA LIBERTA' DI SCELTA

#GENITORI DEL NO OBBLIGO  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
#GENITORI DEL NO OBBLIGO  
LOMBARDIA



## Legge 31 luglio 2017 n. 119: .....e il danno da vaccino?



La L. 31 luglio 2017 n. 119, di recente introdotta in materia di obbligo vaccinale, non può non porsi in stretta relazione con la questione, altrettanto delicata, del danno da vaccino, argomento a me caro fin dai tempi della mia tesi di laurea proprio sull'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale di quasi 17 anni fa. Una delle ragioni, infatti, che dovrebbe convincere i genitori "inadempianti" a far somministrare, senza preoccupazioni, le vaccinazioni ai propri figli starebbe proprio nel fatto che non esistono danni da

vaccino o al massimo questi siano talmente rari da diventare del tutto irrilevanti. In altre parole: "i vaccini sono assolutamente sicuri". Personalmente non ne farei una questione di numeri ma, ancora una volta, di informazione. È giusto e doveroso infatti che il genitore, che si avvicina alla pratica vaccinale, sappia che il danno da vaccino esiste e che viene espressamente disciplinato proprio da quello Stato che tenderebbe a minimizzarlo, se non addirittura a nascondere. La mia esperienza è che far riconoscere un danno da vaccino non è un percorso semplice, soprattutto perché solitamente viene esclusa a priori la possibilità che i primi sintomi di un possibile danno da vaccino siano riconducibili alla vaccinazione eseguita. Ciò comporta che il più delle volte il soggetto danneggiato non si attivi tempestivamente per far valere il proprio diritto. A tal riguardo è doveroso ricordare l'importanza di segnalare la prima possibile la sospetta reazione avversa e comunque entro 36 ore dalla vaccinazione. Infatti solo attraverso una farmacovigilanza attenta e puntuale si formeranno nel tempo delle statistiche sempre più attendibili. Non aspettiamoci sempre atteggiamenti particolarmente collaborativi da parte del personale medico che per primo dovrebbe provvedere alla suddetta segnalazione. Questo però non ci deve spaventare o fermare: facciamo noi farmacovigilanza e facciamola il più tempestivamente e correttamente possibile. Allo stesso modo è doveroso evidenziare che è previsto un termine perentorio di soli tre anni per la domanda di indennizzo ai sensi della L. 25 febbraio 1992 n.210 e che è molto importante cercare in tutti i modi di rispettare il suddetto termine. E' curioso anche osservare che l'art. 1 comma 4 della L. 210/92 prevede espressamente la possibilità che l'indennizzo spetti anche ai soggetti non vaccinati che abbiano riportato danni a seguito di contatto con persona vaccinata. Ciò purtroppo, anche se palesemente riconosciuto da una legge dello Stato, non emerge mai dai dibattiti istituzionali. Per l'esperienza acquisita in questi anni, la "casistica" del danno ritenuto conseguente ad un vaccino è molto varia e va da ipotesi di allergie, dermatiti, diabete, encefaliti post-vacciniche, disturbi neurologici fino ad ipotesi di decesso. Non posso non chiedermi, di fronte a questa nuova legge che prevede l'obbligatorietà di un numero di vaccini finora mai previsto, quali saranno le ricadute in relazione al verificarsi dei danni da vaccino. Sono altresì convinta che purtroppo, come accade solitamente per tali questioni, il tentativo di negare ogni possibilità di correlazione, a volte financo evidente, sarà ancora più frequente e sistematico. Un'ultima precisazione impone di ricordare che, secondo quanto previsto anche dal D.M. 21 ottobre 2009, a seguito dell'ottenimento dei benefici della L. 210/92, è altresì possibile fare richiesta di un ulteriore indennizzo ai sensi della L. 229/ 2005 commisurato alla categoria di danno già riconosciuta in sede di L. 210/92. Laddove, infine, siano ravvisabili anche profili di responsabilità da parte del personale sanitario in relazione alle somministrate vaccinazioni, si potrà prefigurare anche un'ipotesi di vero e proprio risarcimento del danno. Cosa consigliare quindi ai genitori che, sempre più disorientati, chiedono se vaccinare o meno i propri figli? Premesso che non è mio compito dare consigli medici, direi comunque che non è possibile suggerire una scelta piuttosto che un'altra. E' auspicabile invece che ciascun genitore senta la necessità di informarsi adeguatamente sui rischi e sui benefici della pratica vaccinale come di qualsiasi altro atto sanitario relativo al proprio figlio, maturando così una decisione consapevole che solo lui, a mio parere, può prendere.

Avv. Laura Migliorini del Foro di Venezia.



GENITORI VENETI, ITALIANI & EUROPEI  
VIRIBUS UNITIS

## LA SCUOLA È APERTA A TUTTI!



L'art. 34 della Costituzione sancisce che "la Scuola è aperta a tutti". Una scuola che sia inclusiva e non esclusiva, deve continuare ad accogliere e a rappresentare un'opportunità di crescita personale e sociale per ciascun bambino e non trasformarsi, come previsto dalla nuova legge 31 luglio 2017 n.119, in un luogo dove, già da settembre, alcuni dei nostri alunni 3-6 anni potrebbero non essere ammessi. "Non si tratta di schierarsi a favore o contro la pratica vaccinale, bensì di fermarsi a riflettere profondamente su quali siano i principi e gli ideali nei quali ci identifichiamo come insegnanti ed agire di conseguenza, senza delegare ad altri la nostra responsabilità" dicono da "La scuola che accoglie", una community nazionale di operatori del settore scolastico, che si propone di mettere in atto una pacifica rivoluzione culturale che conduca alla modifica e all'abrogazione della Legge n. 119, che prevede l'obbligatorietà delle vaccinazioni e una graduale esclusione da tutti gli istituti scolastici italiani dei bambini non vaccinati da 0 a 6 anni, etichettandoli come "pericolosi" per gli altri, con il conseguente rischio che vengano fortemente discriminati ed emarginati. <http://lascuolacheaccoglie.blogspot.it/>

Altre voci si schierano con grande criticità contro il Decreto Lorenzin. L'Anief, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, si dice pronta a fare ricorso contro il Ddl Lorenzin se non verranno immediatamente sospese le circolari attuative del Decreto per "inapplicabilità" e rinviata la sua applicazione di almeno un anno. Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisl, "serviva un dibattito e un adeguato confronto con le parti sociali" prima dell'approvazione dei decreti attuativi del ddl Lorenzin sui vaccini. "Lo Stato si è spinto oltre le proprie competenze, dimenticando di attivare un adeguato raccordo con la scuola, che non può continuare a fungere da 'imbuto' dove infilare i problemi". Pacifico esprime anche un giudizio di merito sul ddl Lorenzin: "Lo Stato non può spingersi oltre le proprie competenze: quella di praticare o meno la vaccinazione a un bambino, più delle basilari, rimane una scelta discrezionale della famiglia. Lo Stato può indicare la strada migliore, fornire consigli adeguati, ma l'ultima parola dovrebbe rimanere a chi detiene la patria potestà del minore". <http://www.informasalut.it/it/articoli/sindacato-insegnanti-ricorso.php>

Più "morbida", ma non meno critica, la posizione di FLC Cgil, Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL che ritiene il diritto all'istruzione un valore costituzionale che deve essere garantito a tutti i bambini e le bambine e per questo invita i dirigenti a non precludere la frequenza della scuola dell'infanzia ai bambini regolarmente iscritti per l'a.s. 2017/18. "Come FLC CGIL vigileremo affinché l'applicazione della legge sui vaccini, contenente finalità estranee al servizio di istruzione, non si trasformi nell'ennesima molestia per i dirigenti scolastici e le segreterie delle scuole e non produca irreparabili lesioni al diritto all'istruzione". E ancora: "Le disposizioni previste dalla legge sui vaccini relativamente alla frequenza della scuola dell'infanzia non sono lo strumento giusto per perseguire le finalità che la legge si propone, così come la scelta di precludere la frequenza della scuola dell'infanzia ai bambini e alle bambine non vaccinati per decisione consapevole delle famiglie non è certo la strada giusta per affrontare un problema che non è solo di carattere sanitario, ma culturale e sociale. Il rischio è quello di escludere dall'inserimento precoce nel sistema di istruzione - considerato un valore e un obiettivo strategico dall'UE - una fascia consistente di bambine e bambini dai 3 ai 6 anni che, solo se appartenenti a famiglie agiate, confluiranno nel sistema privato e perderanno un'opportunità educativa che segnerà in modo indelebile il loro futuro di studenti e cittadini". <http://www.freedompress.cc/obbligato-vaccini-e-scuola-infanzia-flc-cgil-avverte-vigileremo-affinche-la-legge-non-produca-esclusione-dei-bambini/> Con la speranza che la Scuola italiana continui ad essere luogo privilegiato dell'apertura, della libertà, dell'accoglienza e dell'inclusione per la promozione del diritto di ogni bambina o bambino, ragazza o ragazzo di essere considerati uguali agli altri e diversi, INSIEME agli altri.

## ITALIA, CENTRO DI SPERIMENTAZIONE MONDIALE

La Legge Lorenzin farà dei bimbi italiani delle cavie. Lo ha candidamente ammesso il sottosegretario al Ministero della Salute Davide Faraone dichiarando: "Non credo che il fatto che l'Italia sia un paese che sperimenta l'obbligatorietà anche su quel numero di vaccini debba essere per forza considerato un fatto negativo" (28 giugno scorso, La Gabbia Open La7). Perché fare dell'Italia un centro di sperimentazione? Perché, come si legge sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno scorso nella premessa al decreto legge n. 73/2017, si è "ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale...". In tema di sperimentazione clinica, il decreto legge 211/2003 - art. 3, co. 1 lett. b), lett. e) - suggerisce tuttavia che vige il principio del consenso informato e il soggetto ha "il diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento".

## IL PEDIATRA DI FIDUCIA CONSIGLIA

Del pediatra di fiducia ci si deve fidare, egli consiglia ciò che ritiene sia meglio per i suoi piccoli pazienti e rispetta il giuramento d'Ippocrate. Se parla liberamente di vaccini nonostante il pericolo di essere radiato, nonostante "gli incentivi economici commisurati al raggiungimento di determinati obiettivi di copertura vaccinale" (fonte Commissione Parlamentare per l'Infanzia) con "compenso che si articola in una tariffa per la prestazione vaccinale e in una per il raggiungimento di obiettivi (...) 15 euro per ogni atto vaccinale mono o pluri-somministrazione, 1.000 euro per copertura vaccinale tra i propri assistiti > 95% x terza dose esavalente; 1.000 euro per copertura vaccinale tra i propri assistiti > 95% x morbillo; 1.000 euro per copertura vaccinale tra i propri assistiti femmine > 80% x papilloma virus (...)" (fonte ToscanaMedica n.5 maggio 2005), allora ci si può proprio fidare.

## Quando la politica indossa il camice bianco

L'aspetto più importante della neonata legge n. 119 del 31 luglio 2017 in materia di obbligo vaccinale, norma unica nel panorama nazionale ed internazionale, è che pone il Paese ad un crocevia storico in tema di diritti umani e rispetto della persona. L'Italia è un paese scientificamente e tecnologicamente evoluto, medicalizzato, nel quale, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, non esiste alcuna vera emergenza sanitaria di tipo epidemico da almeno 30 anni. Per ciò solo, il Governo non avrebbe dovuto, né potuto, ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza, cosa che ha fatto violando l'art. 77 Cost. Infatti, la legge non fa riferimento ad emergenze epidemiche, ma unicamente ad un "principio di precauzione" volto a rendere obbligatori vaccini per malattie "a rischio epidemico".



Il fine della norma, nei dichiarati intenti di prevenzione, è pertanto politico, per quanto politico/sanitario. Per il raggiungimento del suo fine, essa dispone che sia impedito l'accesso a scuola ai minori non vaccinati (o parzialmente vaccinati) di età compresa tra i 0 e 6 anni, mentre sottopone a sanzioni pecuniarie gli inadempianti (rectius i loro genitori) dai 6 ai 16 anni. Tali sanzioni presentano autonomi profili di incostituzionalità per la discriminazione, diretta ed indiretta, perpetrata dalla legge in danno delle varie fasce di popolazione (cui applica sanzioni diverse pur a fronte della stessa inadempienza). La ragione della violenza sanzionatoria risiede nell'incoercibilità dell'obbligo, che ha suggerito al legislatore di ricercare l'adesione volontaria (ma forzata) delle famiglie, rendendo alle stesse quanto più oneroso possibile (per non dire impossibile, laddove si pensi al caso di due genitori lavoratori con figli minori di 6 anni, cui si preclude l'accesso alla scuola dell'infanzia) l'esercizio della loro libertà di scelta. Ma il fine può giustificare i mezzi? Dipende, dal fine e dai mezzi. La legge Lorenzin costringe la società civile a porsi finalmente alcune domande, dalla cui risposta dipenderà la direzione che intendiamo prendere quale democrazia: Qual è il confine tra il diritto del singolo e quello della comunità? E sino a che punto è lecito comprimere un diritto a vantaggio di un altro?

"Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", recita l'art. 32 Cost., che aggiunge al secondo comma "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Per tale ragione l'imposizione di un obbligo sanitario è stato definito dalla Giurisprudenza una "scelta tragica del diritto"; ma sino a che punto può spingersi tale scelta "tragica"? Nel nostro Ordinamento esistevano già leggi regolanti il Trattamento Sanitario Obbligatorio di malattie infettive (D.P.R. n. 1265/ 1934, L. n. 837/1965), rivolte alla cura - eventualmente coattiva - dei soggetti INFETTI. Per contro, le leggi sugli obblighi vaccinali antecedenti al decreto Lorenzin, erano state emanate in epoche diverse e, almeno sino alla legge del 1966 per la polio, in presenza di ben altre ragioni sanitarie, oggi scomparse. La finalità primaria di ogni trattamento sanitario è, e resta, soltanto la cura della persona malata, la quale conserva la facoltà di scegliere di non curarsi, sino a morire; ciò, salvo che dalla sua scelta possano derivare conseguenze per la collettività. Unicamente in tale ultimo caso, il suo diritto a scegliere di non curarsi può essere compresso, a tutela della salute pubblica.

La profilassi vaccinale, però, non è diretta alla cura della persona, in quanto si rivolge ad una persona SANA, e rappresenta un unicum nel campo della prevenzione medica, giacché si attua con l'utilizzo di farmaci che (per fatto notorio, debitamente indicato nei foglietti illustrativi che accompagnano i vaccini) comportano effetti collaterali (ossia, inducono malattie in un soggetto sano). Questo genere di trattamento sanitario farmacologico non è rivolto alla cura del singolo (che non è ammalato e potrebbe non ammalarsi mai della malattia infettiva per la quale si vaccina, mentre potrebbe ammalarsi come conseguenza della vaccinazione), ma esclusivamente alla tutela preventiva di una indistinta collettività, la quale non corre alcun rischio attuale e concreto di essere contagiata. Chiarito quanto sopra, ben si evince che la legge in esame ha raggiunto un pericoloso obiettivo: considerare l'individuo umano come un veicolo per la tutela di un interesse altrui (che, si badi, non coincide con quello collettivo, in quanto non minacciato da alcun rischio).

Il diritto individuale alla libertà di scelta non viene semplicemente compresso, per essere contemperato con il diritto della collettività alla tutela della salute pubblica, ma del tutto annullato, in ragione di un fine politico che non coincide con gli interessi della comunità nazionale. L'esistenza in commercio di un vaccino, con il correlato dichiarato fine politico (di eradicazione della malattia per la quale esiste quel vaccino) indipendentemente dal tasso di morbilità/mortalità, possono giustificare l'imposizione generalizzata a prescindere dalla effettiva necessità sociale? Se ammettiamo questa possibilità, apriamo la strada ad un futuro, non troppo lontano, in cui saremo costretti, tutti, a sottoporci ad un numero indefinito e sempre crescente di vaccinazioni, senza alcun riguardo per la storia anamnestica di ciascuno e per le peculiarità biologiche individuali, con conseguenze impossibili da prevedere anche per quella scienza, non democratica ma comunque fallibile, di cui alcuni si fanno portavoce indiscussi.

Avv. Chiara Spera, foro di Roma